

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "WUNDERBAR"

TITOLO I : COSTITUZIONE

Art. 1. - È costituita l'Associazione Culturale "WUNDERBAR".

L'associazione ha sede in Roma, alla via Amerigo Vespucci n. 24 (cap 00153).



TITOLO II : FINALITA'

Art. 2. - È una libera associazione di fatto, apartitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III: art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 3. - L'Associazione "Wunderbar" persegue i seguenti scopi: favorire lo sviluppo di attività culturali in modo particolare nei settori arte, grafica, web design, restauro, architettura, cinema, musica, teatro, sport, ambiente e turismo, organizzando e promuovendo manifestazioni, convegni, dibattiti, incontri, seminari, concerti, mostre, feste tradizionali, festival, conferenze, spettacoli artistici, teatrali, folcloristici vari, con particolare (ma non esclusivo) riferimento alla valorizzazione e alla diffusione della conoscenza del patrimonio culturale, artistico, storico e popolare italiano e della cultura indipendente, come di quelle internazionale.

Art. 4. - L'associazione "Wunderbar", per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività in particolare:

- studiare, ideare e promuovere ogni attività creativa attraverso un laboratorio di progettazione, sviluppo e diffusione di idee ed attività artistiche e culturali;
- organizzare iniziative e servizi proponendosi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- proporsi di essere un laboratorio per la ricerca e lo studio all'interno del territorio dell'arte, della creatività e dell'innovazione mettendo a disposizione di artisti e studiosi materiali, luoghi ed iniziative che intendono l'arte come creazione di oggetti, situazioni, progetti, operazioni;
- favorire la conoscenza di culture e tradizioni internazionali attraverso manifestazioni, incontri e altre iniziative e sistemi di diffusione, nonché attraverso collaborazioni con associazioni ed enti dei paesi dell'Unione Europea ed extracomunitari;
- rivitalizzare e valorizzare il territorio e l'ambiente, nonché il dibattito artistico e culturale, con l'intento di svolgere attività ed iniziative che si inseriscono nel pieno del dibattito contemporaneo;
- diffondere la cultura dell'artigianato italiano ed internazionale in genere;
- avvicinare i bambini e gli adolescenti all'arte attraverso specifiche attività educativo-ricreative;
- favorire la creazione di luoghi di scambio e condivisione tra artisti e creativi (spazi di co-working);
- ideare e sviluppare progetti innovativi per l'arte e la cultura d'impresa;
- favorire la trasmissione delle culture e dei saperi, valorizzazione del dialogo e della solidarietà interculturale e multiculturale, tutela dei diritti fondamentali dell'individuo quali la pari dignità e la promozione di pari opportunità per l'infanzia, i giovani, le donne, gli anziani e gli individui diversamente abili;
- favorire occasioni di rigenerazione urbana a vocazione culturale e di sviluppo, favorendo logiche attive di cittadinanza, soprattutto giovanile, in settori innovativi;
- favorire le progettualità che prevedano azioni e attività in campo culturale o creativo in un'ottica di welfare comunitario, volte a favorire la creazione di reti fra le realtà organizzate e i singoli a livello locale, di occasione di lavoro e sviluppo, incoraggiando processi di coesione e integrazione, di identità territoriale, di aggregazione e scambio per generare valore sociale;
- realizzazione di iniziative editoriali, anche in formato elettronico, unitamente alla pubblicazione di studi, di ricerche, di testi didattici e di aggiornamento, di stampe e di audiovisivi, tutti volti ad un sempre più ampio approfondimento delle problematiche legate allo studio e alla diffusione della cultura;
- avvalersi di forme di collaborazione con altri Enti, nazionali ed internazionali, mediante la stesura di idonei contratti e convenzioni all'uopo predisposti, consistente nell'organizzazione di conferenze, corsi teorico-pratici, stages, dibattiti, attività editoriali varie, mostre, fiere, congressi, viaggi di studio, concorsi e premi, sia in Italia che all'estero e quant'altro si ritenga utile per raggiungere lo scopo sociale. Tali forme di cooperazione verranno avviate, in particolare, con i Ministeri competenti nei settori connessi

all'attività perseguita dall'Associazione, con le Istituzioni pubbliche e private sia italiane sia estere, con le Associazioni promotori della ricerca e dell'istruzione, nonché con le Aziende e Industrie pubbliche, a partecipazione statale e private;

- attività di consulenza per ristrutturazioni di ambienti a sostegno per giovani coppie, giovani imprese e realizzazione di progetti low budget;
- organizzazione di incontri e laboratori di ricerca sulla nuova sostenibilità e cultura green, corsi di riciclo e vivere bene;
- elaborare progetti di riqualificazione delle periferie attraverso la cultura, organizzazione di percorsi con delle guide alla scoperta del territorio di Roma e provincia;
- creazione di banche dati e archivi su artisti, curatori e critici d'arte, organizzazioni artistiche;
- organizzazione di iniziative tese a promuovere le forme d'arte e di comunicazione visiva ed espressiva riguardanti nuove metodologie espressive, nuove tecnologie informatiche e telematiche;
- sviluppare attività e iniziative che promuovano il benessere individuale e collettivo, lo sviluppo civile ed economico dei territori e delle comunità;
- creare e sviluppare attività di supporto, sostegno e consulenza per artisti.

Art. 5. - L'associazione "Wunderbar" si rivolge a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

I **soci fondatori** sono coloro che hanno presenziato alla nascita dell'associazione e i cui nomi risultano nell'atto costitutivo, che contribuiscono alla sua attività e che si sono impegnati a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo.

I **soci ordinari** sono coloro che siano in seguito ammessi all'associazione o che contribuiscono, con la loro opera o il loro sostegno ideale e/o economico, all'attività della medesima.

Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.

Art. 6. - Gli articoli dal 2 al 5 non sono oggetto di soppressione o modifiche.

TITOLO III : SOCI E ORGANISMI DIRIGENTI

Art. 7. - Sulla domanda di ammissione di nuovi soci ordinari, scritta dal richiedente e controfirmata da almeno tre soci, decidono congiuntamente il Consiglio direttivo e il Presidente dell'associazione.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al collegio dei probiviri se presente o, in alternativa, al Consiglio Direttivo.

Art. 8. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Presidente e/o il Consiglio direttivo dovranno intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al collegio dei probiviri se presente o, in alternativa, al Consiglio Direttivo.

Art. 9. - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 10. - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statutarie dell'organizzazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 11. - L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 12. - Gli organi dell'Associazione sono:

- il Presidente;
- il Consiglio direttivo;
- l'Assemblea dei soci;
- il Collegio dei probiviri.

Art. 13. - L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un quinto degli associati, con il consenso di almeno due membri del Consiglio direttivo.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione delle assemblee va fatta con avviso.

Art. 14. - L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo e il Collegio dei probiviri;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 15. - Il Consiglio direttivo è composto da 5 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 3 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica tre anni. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Art. 16. - Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si riunisce in media 2 volte all'anno ed è convocato:

- dal Presidente;
- da almeno 3 dei componenti, su richiesta motivata;
- su richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;

- inoltre di ogni riunione deve essere redatto verbale firmato dal Consiglio direttivo e conservato in un registro interno.

Art. 17. - Il Presidente dura in carica tre anni ed è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 18. - Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in Assemblea. Dura in carica tre anni. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

TITOLO IV : DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19. - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 20. - Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del regolamento interno e le norme delle leggi vigenti in materia.

Elvio Feliciani
Mauro
Lame Gallopo
Tomaso Ferriello
Giacomo Giacchetti